# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 18 del 06-05-2011**

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | **AGGIORNAMENTO E RIMODULAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI".** |

L'anno **duemilaundici,** il giorno **sei,** alle ore **19:00** del mese di **maggio** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si é riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

| | | | |
|---|---|---|---|
| SBONA SEBASTIANO | P | SALERNO SEBASTIANO | P |
| MAGNANO MASSIMO | A | CASTRO GIUSEPPE | P |
| DI BATTISTA GIOVANNI | A | RIGGIO SANTA | P |
| AMATO SALVATORE | A | GUARINO GESUALDO | A |
| PECORA VINCENZO | P | CARUSO MIRKO | P |
| MARINO GIOVANNI | P | ANNINO ANTONIO | A |
| BELLINA ROSA | P | ALBANESE ARCANGELA | A |
| MARCHESE GIUSEPPE | P | MIDOLO SALVATORE | P |
| MONARCA GIUSEPPE | A | VASILE SALVO | A |
| DI DATO PAOLO | P | MARCHESE MASSIMO | P |

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 8

Assume la presidenza il Sig. **SBONA SEBASTIANO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **DOTT. MALTESE ROBERTO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

ESCE il Vice Presidente Caruso (presenti n. 14).
Si passa a trattare l'argomento posto al punto 8 dell'O.d.G. prot. n. 10178 del 29/04/2011, avente oggetto:
**"AGGIORNAMENTO E RIMODULAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI".**

Introduce l'argomento il Presidente evidenziando che la proposta di deliberazione porta i pareri favorevoli degli Uffici, e della Commissione Consiliare.
Dà, poi, lettura della deliberazione di G.M. n. 684 dell'11/11/2010 di formulazione della proposta al Consiglio Comunale.
Dopo di che, in mancanza di interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di delibera in argomento che dà il seguente risultato, riscontrato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:
- presenti e votanti n. 14 (sono entrati in precedenza i cons. Annino, Magnano, Di Battista, Amato e Monarca e sono usciti i cons. Marchese Massimo, Annino e Caruso).
- voti favorevoli n. 14
Pertanto,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

In ordine alla proposta di deliberazione in argomento;
PREMESSO CHE con delibera consiliare n. 8 del 21/02/2008, veniva approvato, il Regolamento per la Prevenzione e la lotta agli incendi;
VISTA ed esaminata la proposta di Aggiornamento e rimodulazione del Regolamento Comunale di che trattasi, formulata con atto di G.M. n. 684 dell'11/11/2010;
VISTO il verbale n. 9 del 02/05/2011 della I° Commissione Consiliare con il quale si approva la proposta in oggetto;
VISTI i verbali dei Consigli Circoscrizionali delle frazioni di Villasmundo e Città Giardino, rispettivamente n. 1 del 05/05/2011 e n. 30 del 02/05/2011;
DATO ATTO CHE la proposta di modifica al Regolamento risulta corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90;
SENTITA la relazione del Presidente del Consiglio;
VISTO l'esito della votazione ottenuta sulle modifiche al Regolamento;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. come modificato dalla Legge 142/90 e successive modificazioni come recepite dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 30/00;
VISTE le LL.RR. n. 44/91 n. 23/97;
VISTO il D.Lgs n. 267/00,
CON VOTO unanime dei n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

**D E L I B E R A**

La PREMESSA fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE, come approva, l'aggiornamento e la rimodulazione del Regolamento per la prevenzione e la lotta agli incendi nel nuovo testo che della presente si dichiara parte integrante e sostanziale e che va a sostituire quello precedentemente approvato con atto del C.C. n. 8 del 21/02/2008;

IL PRESENTE Regolamento, ai sensi dell'art. 197, comma 2, dell'O.R.EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e le relative modifiche apportate entreranno in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO E RIMODULAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI"

UFFICIO PROPONENTE PROT. CIVILE STRUTTURA _____

< >

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 11/12/91 n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue:

| | |
|---|---|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: FAVOREVOLE<br>Data 24/02/11 IL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA | Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: _____<br>Data _____ IL RESPONSABILE |
| IL SEGRETARIO COMUNALE | Sotto il profilo della legittimità, esprime parere: _____<br>Data 06/05/2011 IL RESPONSABILE |

# Comune di Melilli

## (Provincia di Siracusa)

Protezione Civile – Difesa Civile – Soccorso Pubblico – Tutela Ambientale

# REGOLAMENTO
# PER LA PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI
# AGGIORNATO E RIMODULATO

(Art. 40 comma 1 L.R. n° 16 del 6 aprile 1996 e s.m.i.)

(Decreto Presidente Regione Siciliana 04/06/08)

"Direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura"

Regione Siciliana

*Melilli*

*Il Resp. dell'Ufficio di Protezione Civile*
*Emergency Manager*
*(Geom. Gaetano ALBANESE)*

C.F. 81000590893 P. IVA 00075820894 – Cod. ISTAT 012 – Cod. Catastale F107
Sede: Centro Polifunzionale di Protezione Civile – Via Concerie n. 1 – 96010 Melilli (SR)
Tel. Sala Operativa +39 931 552035 – Cell. 335-1200232 – Fax +39 931 550015
E mail: protezionecivile@comunemelilli.it
URL: www.comunemelilli.it

# Comune di Melilli

(Provincia di Siracusa)

Protezione Civile – Difesa Civile – Soccorso Pubblico – Tutela Ambientale

## *REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI AGGIORNATO E RIMODULATO*

(Decreto Presidente Regione Siciliana 04/06/08)
"Direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura"

## INDICE


*PREMESSA*

**Parte prima – Prevenzione incendi**

Articolo 1 - Definizione
Articolo 2 - Principi e misure
Articolo 3 - Previsione e prevenzione del rischio di incendi
Articolo 4 - Attività formative ed informative
Articolo 5 - Attività di prevenzione incendi
Articolo 6 - Competenze
Articolo 7 - Organizzazione del servizio
Articolo 8 - Piano operativo
Articolo 9 - Dotazioni materiali e finanziarie

**Parte seconda – Fuochi controllati in agricoltura**

Articolo 10 - Finalità e definizione
Articolo 11 - Interventi ed azioni
Articolo 12 - Attività vietate
Articolo 13 - Altri divieti per la prevenzione di incendi
Articolo 14 - Obblighi dei proprietari
Articolo 15 - Misure precauzionali
Articolo 16 - Interventi di Pulizia
Articolo 17 - Regole da osservare
Articolo 18 - Obblighi degli addetti ai lavori agricoli
Articolo 19 - Interventi consentiti



C.F. 81000590893 P. IVA 00075820894 –Cod. ISTAT 012 – Cod. Catastale F107
Sede: Centro Polifunzionale di Protezione Civile – Via Concerie n. 1 – 96010 Melilli (SR)
Tel. Sala Operativa +39 931 553035 – Cell. 335-1200232 – Fax +39 931 550015
E mail: protezionecivile@comunemelilli.it
URL: www.comunemelilli.it

# *REGOLAMENTO*
# *PER LA PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI*
# *AGGIORNATO E RIMODULATO*

(Decreto Presidente Regione Siciliana 04/06/08)
"Direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura"

**Prevenzione incendi – Fuochi controllati in agricoltura – Pronto intervento**

**PREMESSA**

Gli incendi negli opifici e nelle zone urbanizzate, rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica e per l'ambiente. I sempre più frequenti incendi nelle campagne e nei boschi, con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio, degradano ogni anno grandi quantità di aree a verde, con conseguenze per la stabilità dei versanti collinari e, nel contempo, rappresentano un grave problema per l'incolumità pubblica.

Pertanto la prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

L'uso di fuochi controllati in agricoltura può, come azione preventiva, evitare gli incendi, ed in ogni caso evitare il loro propagarsi.

Una efficace azione di pronto intervento, permette di ridurre al minimo i danni e i pericoli per i cittadini, per gli animali e per gli immobili,per le campagne e per i boschi.

Il presente Regolamento, che ha finalità di disciplinare ed ottimizzare le azioni di prevenzione, mitigazione e di repressione, consta di tre parti:

**Parte prima – Prevenzione incendi**
**Parte seconda – Fuochi controllati in agricoltura**
**Parte terza – Sanzioni e Pronto intervento**

## Parte prima – Prevenzione incendi

### Articolo 1
(Definizione)

Per "Prevenzione incendi" si intende l'attività di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono studiati, predisposti e programmati provvedimenti, accorgimenti, azioni ed interventi intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli Organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze. Ma è anche una azione di educazione e sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini.

## Articolo 2
(Principi e misure)

Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente Regolamento si provvede, oltre che mediante controlli dell'applicazione delle norme tecniche emanate dalle Amministrazioni di volta in volta interessate, con interventi di prevenzione e azioni di informazione.

Detti interventi e le citate azioni dovranno specificare:

1) Misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre la probabilità dell'insorgere dell'incendio;
2) Quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, sono atti a ridurre il pericolo di incendio;
3) Le misure e gli accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio;
4) I soggetti deputati, per Legge e per Regolamento, ad intervenire con l'indicazione dei recapiti e dei sistemi di allerta.

## Articolo 3
(Previsione e prevenzione del rischio di incendi)

Il Comune attua le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni e le modalità stabilite dalla Regione.

L'attività di previsione consiste nell'individuazione delle aree e dei periodi a rischio d'incendio, nonché degli indici di pericolosità.

L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause ed il potenziale innesco d'incendio, nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti.

A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio.

## Articolo 4
(Attività formative ed informative)

In relazione alle esigenze emergenti per il raggiungimento degli obiettivi del presente Regolamento, verranno programmati in sede comunale attività formative per il personale interno e per i volontari, anche in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tale attività formativa potrà comprendere seminari, conferenze, cicli di formazione e aggiornamento, collegamenti con organi didattici e scientifici e potrà essere articolata in varie sedi, incluse le scuole e gli opifici.

Il Comune promuove l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La

divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e dell'Ufficio relazioni con il pubblico.

## Articolo 5
(Attività di prevenzione incendi)

Il servizio di prevenzione incendi cura e gestisce le seguenti attività fondamentali:

- Organizzazione e programmazione del servizio;
- Predisposizione di norme operative e specificazioni tecniche e procedurali;
- Individuazione e designazione degli organi e dei soggetti (interni e volontari) da attivare in caso di necessità;
- Pubblicità del servizio, delle misure di prevenzione, degli addetti e del modo di allerta.

## Articolo 6
(Competenze)

Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni dello statuto e dal vigente Regolamento di organizzazione, agli organi preposti al servizio di prevenzione incendi sono attribuite, in materia di prevenzione incendi, le seguenti funzioni:

A) - SINDACO: le competenze previste come Responsabile locale della Protezione Civile.

Nella qualità ha la funzione di garantire soprattutto la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità mediante l'emanazione di Ordinanze di carattere generale oppure specifiche di "fare o di "divieto".

B) - Dirigente del Servizio di Protezione Civile:

1) organizzazione generale e coordinamento delle attività di prevenzione incendi;
2) rapporti con gli altri organi dei vari servizi di Protezione Civile;
3) coordinamento degli adempimenti connessi agli interventi, non di competenza di altri organi superiori, da esplicare nel territorio;
4) organizzazione ed attivazione dell'attività di documentazione e di informazione.

C) – Comandante della Polizia Municipale:

per l'attività di prevenzione:

1) compiti di ricognizione e di vigilanza per l'applicazione del presente Regolamento e dei provvedimenti delle diverse Autorità interessate;

per l'attività sanzionatoria:

1) compiti di verifica dell'applicazione dei provvedimenti delle Autorità interessate e di verbalizzazione delle inadempienze.

## Articolo 7
(Organizzazione del servizio)

Il servizio di prevenzione incendi è incardinato nel servizio comunale di Protezione Civile. Del servizio fanno parte:

- il dirigente;
- il personale dipendente del Comune;
- il personale volontario del Gruppo Comunale.

## Articolo 8
(Piano operativo)

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile curerà la redazione, entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione, di un piano comunale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, sulla base di linee guida del presente Regolamento.

Il predetto piano è approvato dal Sindaco e le relative dotazioni finanziarie faranno parte del P.E.G..

Il piano individua:

a) le cause determinanti ed i fattori costituenti pericolo d'incendio;
b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
c) le aree a rischio di incendio, anche boschivo;
d) i periodi a rischio di incendio, anche boschivo;
e) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi, anche boschivi;
f) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane, nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi, anche boschivi;
g) le esigenze formative e la relativa programmazione;
h) le attività informative;
i) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso;
l) gli interventi operativi in caso di pronto intervento.

## Articolo 9
(Dotazioni materiali e finanziarie)

Nel bilancio di previsione saranno previste apposite somme per il funzionamento del servizio di protezione incendi, gestite dal dirigente dello stesso servizio.

Il materiale in dotazione del servizio si divide in:

materiale di squadra e dotazione individuale.

Il materiale di squadra dovrà essere custodito a cura del responsabile operativo.

Il materiale costituente la dotazione individuale potrà essere consegnato ai singoli componenti, che ne risponderanno direttamente.

Le modalità di pronto intervento sono riportate nella parte terza.

## Parte seconda – Fuochi controllati in agricoltura

### Articolo 10
(Finalità e definizione)

Gli articoli seguenti affrontano le problematiche degli incendi in agricoltura:

- dettando regole per le modalità ed i tempi per l'utilizzo dei fuochi controllati in agricoltura;
- individuando le attività di previsione e di prevenzione, per affrontare adeguatamente il fenomeno;
- privilegiando l'attività di informazione;
- dando impulso all'attività di educazione ambientale, soprattutto attraverso un rapporto costante con le strutture scolastiche di ogni ordine e grado.

Per controllo dei fuochi si intende la attività interdisciplinare, nel cui ambito vengono studiati, predisposti e programmati provvedimenti, accorgimenti, azioni ed interventi intesi ad evitare che le attività colturali, non praticate o praticate in modo non idoneo, siano pericolo o causa di incendio.

Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate, poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

### Articolo 11
(Interventi ed azioni)

Gli interventi contro gli incendi boschivi comprendono le attività di prevenzione, ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni pericolose, individuate negli articoli seguenti, determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio.

Il Comune promuove l'informazione alla popolazione:

- per favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;
- per invitare gli interessati a mettere in atto interventi preventivi ed azioni per evitare i pericoli di incendio;
- per limitare i disagi e i pericoli che la diffusa pratica della bruciatura incontrollata delle stoppie provoca soprattutto nei mesi di Luglio ed Agosto, quando le condizioni meteorologiche favoriscono spesso il ristagno dei fumi prodotti dalla bruciatura delle stoppie.

## Articolo 12
(Attività vietate)

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze Sindacali, è fatto divieto, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

a) accendere fuochi;
b) far brillare mine;
c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
d) usare fornelli inceneritori che producano faville in boschi e terreni cespugliosi;
e) fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia etc.;
f) bruciare stoppie, materiale, erbacce e sterpaglie;
g) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
h) usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

## Articolo 13
(Altri divieti per la prevenzione di incendi)

In ogni periodo dell'anno allo scopo di prevenire incendi, è vietato:

a) Usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
b) Usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
c) Far uso o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro immediate vicinanze;
d) Depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;

e) Porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
f) Impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione incendi;
g) Dar fuoco, nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie e agli arbusti non estirpati o insistenti e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiale infiammabile o combustibile.

## Articolo 14
(Obblighi dei proprietari)

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo le strade ricadenti all'interno del territorio comunale hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20,00 ml dalla scarpata e/o banchina sgombri di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 ml da scarpata e/o banchina.

## Articolo 15
(Misure precauzionali)

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a ml 10,00 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a ml 10,00. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

## Articolo 16
(Interventi di pulizia)

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a ml 10,00.

Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di ml 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione

formale al distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto le relative autorizzazioni, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere

- Alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciati, lungo il perimetro dell'area da bruciare, dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- Alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc. solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le 9:00 e solo se la zona circostante sarà arata per un raggio di almeno ml 10,00 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi di pulizia dal 16 luglio al 14 settembre.

## Articolo 17
(Regole da osservare)

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi, con speciali mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle prescrizioni del distaccamento forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

## Articolo 18
(Obblighi degli addetti ai lavori agricoli)

Nelle aie devono essere osservate le seguenti norme:

a) I singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di ml 6,00;
b) Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
c) Le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore a ml 10,00 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
d) Il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc. dovrà essere effettuato a motore spento;

e) sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10,00 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8,00;
f) si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili dall'aia, cartelli con dicitura "Vietato fumare e accendere fiamme libere" al fine di evitare ogni propagazione di incendio, nelle giornate ventose e di eccessivo caldo, la vigilanza dovrà essere intensificata.

I conducenti di automezzi, dovranno evitare le fermate del mezzo a caldo in prossimità di luoghi ove sono presenti accumuli di materiale vegetale secco o di altro materiale soggetto ad infiammarsi che possa determinare l'innesco o lo sviluppi di incendio.

## Articolo 19
(Interventi consentiti)

In aree circoscritte e opportunamente attrezzate, è consentito di accendere fuochi per il riscaldamento e la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille.

I giochi di artificio potranno essere, previe le necessarie autorizzazioni, eseguiti in luoghi distanti da boschi, zone cespugliate o depositi infiammabili.

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Chi ha acceso un fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le necessarie cautele a difesa della proprietà altrui; deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi di incendi.

Le norme di prevenzione da osservare negli abbruciamenti all'interno degli alberi da frutto e nelle fasce di terreno contigue ai boschi o a terreni incolti sono le seguenti:

- Utilizzare spazi vuoti, ripuliti ed isolati da materiale infiammabile;
- Concentrare il materiale in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi (tipo abbruciamento stoppie);
- Disporre di un sufficiente numero di persone, in modo da poter sorvegliare costantemente il fuoco;
- Non bruciare in presenza di vento intenso.

## Articolo 20
(Interventi di altri Enti)

I Comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le Aziende esercenti le ferrovie in concessione, le società di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e province regionali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le

scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza specialmente quelle adiacenti alle aree boscate o cespugliate, oppure vicine alle abitazioni.

## Articolo 21
(Segnalazioni)

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale, ha l'obbligo di darne immediato avviso alla sala Operativa della Protezione Civile Comunale ai numeri 0931-553035, 335-1200232 al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S..

Nonché dare l'allerta alle persone del luogo per un pronto intervento, ove possibile.

## Articolo 22
(Deroghe)

In deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, il Servizio Comunale di Protezione Civile, può autorizzare, nelle ore notturne comprese tra le 5.00 e le 6.30 ed in assenza di vento, la bruciatura di residui di lavorazione, raccolti in aree nette da qualsiasi residuo di materiale vegetale, a condizione che siano state prese tutte le misure precauzionali che rendano improbabile l'eventuale propagazione del fuoco in aree non controllate.

A partire dal 1° di settembre, se le condizioni meteorologiche lo consentono, il servizio Comunale di Protezione Civile, sempre nelle ore mattutine ed in assenza di vento, può autorizzare la bruciatura delle stoppie o di altri residui delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare, dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di operatori fino al totale spegnimento delle fiamme.

## Articolo 23
(Interventi del Comune)

L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, si impegna a provvedere alla ripulitura delle scarpate e delle cunette delle strade di propria pertinenza, dove questo non contrasti con le norme di salvaguardia ambientale.

In caso di inadempienza alle ordinanze sindacali o agli inviti del Dirigente del servizio prevenzione incendi o del servizio di Protezione Civile, potrà essere ordinata l'esecuzione coattiva o d'ufficio a carico degli inadempienti.

## Articolo 24
(Accertamenti e interventi sostitutivi)

Nel caso di accertata violazione del presente regolamento, gli Uffici Comunali accertatori, provvederanno a diffidare i proprietari del fondo ad effettuare gli interventi previsti dal Regolamento entro un congruo termine da stabilirsi in relazione all'entità dei lavori.

La mancata esecuzione dell'intervento oggetto di diffida, nel termine prescritto, comporterà "l'esecuzione d'ufficio" delle opere necessarie per la "messa in sicurezza" dell'area, nel rispetto degli standards prescritti dal presente Regolamento, con rivalsa nei confronti della ditta inadempiente.

Tutte le azioni di rivalsa dovranno seguire le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero di somme da parte della Pubblica Amministrazione e saranno curate dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

I procedimenti di "esecuzione d'ufficio" verranno proposti dal dirigente del servizio di protezione incendi o dal suo delegato, ed affidati nel rispetto delle procedure prescritte dai regolamenti comunali e dalla normativa sugli interventi urgenti.

# Parte terza – Sanzioni e Pronto intervento

## Articolo 25
(Sanzioni)

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 (cinquantuno) ad euro 258,00 (duecentocinquantotto) per ogni ettaro incendiato così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n° 16.

La sanzione amministrativa verrà integrata secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n° 689, con provvedimento del Sindaco.

In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.

La sanzione massima sarà applicata anche per ogni ettaro o sua frazione incendiata, così come prescritto dall'art. 40, comma 3°, dalla L. R. 16/96 ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

La sanzione amministrativa verrà erogata dal Sindaco, a seguito del verbale di accertamento della Polizia Municipale o del Dirigente del servizio interessato.

## Articolo 26
(Finalità)

Gli articoli seguenti disciplinano l'istituzione ed il funzionamento del servizio di pronto intervento anche in reperibilità.

Il servizio ha come finalità essenziale di eliminare o comunque fronteggiare eventi che possano determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia della pubblica incolumità e che possano essere affrontati dalla struttura comunale.

Gli interventi operativi in caso di pronto intervento, di cui al piano previsto dal precedente articolo 8, individuano comportamenti e procedure da porsi in atto affinché al verificarsi di situazioni di emergenza quali incendi, possa essere salvaguardata l'incolumità degli occupanti, allontanandoli dagli eventuali pericoli o attuando un rapido e sicuro sfollamento, garantendo il raggiungimento dell'uscita o di un luogo sicuro.

## Articolo 27
(Segnalazioni)

Gli interventi operativi prevedono i sistemi di segnalazione e di allerta e le procedure da seguire per la loro attivazione.

Il Dirigente del servizio di prevenzione incendi provvede a valutare la gravità della segnalazione prima di attivare l'Ispettore del Gruppo Comunale.

In contemporanea provvede ad allertare i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale, le Forze dell'Ordine.

Il coinvolgimento delle Pubbliche Autorità deve tenere conto dell'entità dell'evento ed essere tempestivo quando ci si rende conto che è impossibile arrestare l'emergenza con le procedure e gli interventi interni.

Nel richiedere l'aiuto esterno vanno fornite, anche in tempi successivi, il maggior numero di informazioni possibili e utili a migliorare l'intervento stesso.

## Articolo 28
(Competenze del Coordinatore)

Il Dirigente preposto al Servizio prevenzione incendi coordina l'attività di tutti i dipendenti interessati e delle relative operazioni.

Allo stesso pertanto compete la redazione delle specifiche disposizioni di servizio atte a garantire il regolare funzionamento del servizio di reperibilità.

Le modalità operative saranno previste nel piano operativo di cui al precedente articolo 8.

L'attivazione della squadra di pronto intervento verrà stabilita dal dirigente il servizio di prevenzione incendi o dal suo delegato che, ricevuta la segnalazione da parte degli Organi preposti, valuterà la situazione e disporrà l'intervento di tutti o solo di alcuni componenti della squadra nel numero, comunque, sufficiente a fronteggiare la situazione.

Al fine di garantire la continua reperibilità dei componenti della prevista squadra di pronto intervento, i dipendenti interessati saranno dotati di telefono cellulare e delle attrezzature necessarie.

Inoltre sarà consentito l'utilizzo degli automezzi comunali necessari per l'intervento.

## Disposizioni finali

### Articolo 29
(Obblighi in caso di incendio)

In caso di incendio:

a) I presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nella estinzione compatibilmente con le loro forze e condizioni
b) Nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne,pozzi o serbatoi, ne quello dei propri utensili atti allo scopo, e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti con i relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico della fronte lesa;
c) Qualora l'incendio accada di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

### Articolo 30
(Rinvio)

Per quanto non previsto si applicano le norme del Regolamento per la Protezione Civile e le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

Per la gestione amministrativa si applicano le norme del vigente regolamento di organizzazione.

Per la gestione contabile si applicano, le norme contabili e contrattuali vigenti nel Comune.

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

### Articolo 31
(Pubblicità)

Il presente Regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del Pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE. LL. e la sua visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre, copia sarà consegnata ai responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

## Articolo 32
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 del vigente Ordinamento EE. LL., verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

C.F. 81000590893 P. IVA 00075820894 –Cod. ISTAT 012 – Cod. Catastale F107
Sede: Centro Polifunzionale di Protezione Civile – Via Concerie n. 1 – 96010 Melilli (SR)
Tel. Sala Operativa +39 931 553035 – Cell. 335-1200232 – Fax +39 931 550015
E mail: protezionecivile@comunemelilli.it
URL: www.comunemelilli.it

Articolo 20 - Interventi di altri Enti
Articolo 21 - Segnalazioni
Articolo 22 - Deroghe
Articolo 23 - Interventi del Comune
Articolo 24 - Accertamenti e interventi sostitutivi

**Parte terza – Sanzioni e Pronto intervento**

Articolo 25 - Sanzioni
Articolo 26 - Finalità
Articolo 27 - Segnalazioni
Articolo 28 - Competenze del Coordinatore

**Disposizioni finali**

Articolo 29 - Obblighi in caso di incendio
Articolo 30 - Rinvio
Articolo 31 - Pubblicità
Articolo 32 - Entrata in vigore

C.F. 81000590893 P. IVA 00075820894 –Cod. ISTAT 012 – Cod. Catastale F107
Sede: Centro Polifunzionale di Protezione Civile – Via Concerie n. 1 – 96010 Melilli (SR)
Tel. Sala Operativa +39 931 553035 – Cell. 335-1200232 – Fax +39 931 550015
E mail: protezionecivile@comunemelilli.it
URL: www.comunemelilli.it

Sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**
*f.to SBONA SEBASTIANO*

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**
*f.to MAGNANO MASSIMO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
*f.to DOTT. MALTESE ROBERTO*

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale; visti gli atti d'ufficio;
visto lo statuto comunale;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69* ).
( Reg. Pub. N. 0 )

Lì
**IL MESSO COMUNALE**
*F.to*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
*F.to DOTT. MALTESE ROBERTO*

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal al ;

che la stessa è divenuta esecutiva il in quanto sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ( *art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000* )

Lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
*DOTT. MALTESE ROBERTO*